



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 155 del 06/06/2023 – 20/07/2023 Udienza pubblica del 06/06/2023
Massima 1:	<p>Titolo Sanità pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Centri di riabilitazione e centri diurni per i soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico - Sospensione dell'attività a causa dell'emergenza da COVID-19 e mancata attivazione delle procedure di cassa integrazione - Applicazione delle forme di ristoro previste dallo Stato - Violazione del principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica in relazione ai vincoli derivanti dal piano di rientro dal disavanzo sanitario - Illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo E' dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli articoli 81 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) – l'articolo 13, comma 92, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie). La norma censurata dispone l'applicazione delle forme di ristoro previste dal legislatore statale (con l'articolo 48 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito) ai centri di riabilitazione e a quelli diurni per i soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico che hanno temporaneamente sospeso l'attività a causa dell'emergenza da COVID-19 e non abbiano attivato le procedure di cassa integrazione per i propri dipendenti. La richiamata norma statale era stata adottata in periodo emergenziale ed esauriva il suo effetto limitatamente a tale periodo. La norma regionale in esame è invece in vigore per l'anno 2022, dunque oltre il periodo emergenziale, cessato a marzo 2022, e non coperto dalla legislazione vigente. Pertanto, quanto disposto dall'articolo impugnato non risulta coerente con la programmazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Siciliana, né con la legislazione vigente. La norma censurata, dunque, lede il principio fondamentale in materia di</p>



	<p>coordinamento della finanza pubblica, discendente dall'art. 2, comma 80 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, secondo il quale, in costanza di piano di rientro dal disavanzo sanitario, gli interventi individuati dal Piano di rientro sono vincolanti per la regione.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 13, comma 92, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16.</p> <p>Parametri costituzionali Artt. 81 e 117, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.</p>
<p>Massima 2:</p>	<p>Titolo Sanità pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Indennità agli operatori del SSR impegnati nell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Estensione ad operatori impegnati presso alcune strutture - Lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 20, 21 e 57, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie), promosse in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)). Le disposizioni regionali impugnate stabiliscono l'attribuzione di una indennità agli operatori del servizio sanitario regionale impegnati nell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso l'Azienda ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, la Società servizi ausiliari spa, l'Ospedale Buccheri La Ferla-Fatebenefratelli e l'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione (ISMETT) di Palermo, estendendo l'originario ambito di applicazione dell'art. 5, comma 8, della legge della Regione Siciliana n. 9 del 2020. Le questioni di legittimità costituzionale sono formulate in modo generico senza considerare il complessivo quadro normativo, limitandosi soprattutto all'affermazione che le «norme regionali non risultano coerenti neppure con la programmazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, cui la Regione Siciliana è tuttora sottoposta», senza fare riferimento a specifica documentazione e omettendo ogni considerazione in relazione ai rapporti tra i vincoli derivanti dal piano di rientro dal disavanzo sanitario e le esigenze derivanti dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19. Dalla mancata considerazione delle menzionate disposizioni e dalla totale genericità delle censure, consegue, pertanto, l'inammissibilità delle dette questioni.</p>



NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 13, commi 20, 21 e 57, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 81 e 117, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.</p>
Massima 3:	<p>Titolo Sanità pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Contributo una tantum per l'acquisto di una parrucca in favore delle donne colpite dallo stato patologico della perdita dei capelli - Lamentata violazione del principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica in relazione ai vincoli derivanti dal piano di rientro dal disavanzo sanitario - Inammissibilità della questione.</p> <p>Testo E' dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, lettera l), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie), promossa in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)). La disposizione impugnata, nel modificare il comma 73, dell'art. 13, della legge della Regione Siciliana n. 13 del 2022, stabilisce l'erogazione di un contributo una tantum dell'importo massimo di euro 300,00 per l'anno 2022, per l'acquisto di una parrucca in favore delle donne colpite dallo stato patologico della perdita dei capelli, in conseguenza, tra l'altro, di trattamenti chemioterapici o alopecia. Il ricorrente, nell'articolare le sue censure, fa riferimento al piano di rientro – che preclude alle regioni sottoposte l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla sua attuazione – ma in termini del tutto generici, rimanendo così totalmente assertiva la tesi per cui il contributo regionale per le parrucche graverebbe sulla spesa sanitaria della Regione. Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità della questione per insufficienza della motivazione e incompleta ricostruzione del quadro normativo Inoltre, l'impugnativa risulta inammissibile anche per la tardività del ricorso, considerato che riguarda, in realtà, previsioni normative contenute nel testo originario del modificato comma 73, dell'art. 13 della legge della Regione Siciliana n. 13 del 2022 e non già le disposizioni successivamente introdotte dall'impugnato art. 20, comma 1, lettera l), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 20, comma 1, lettera l), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16.</p>



	<p>Parametri costituzionali Art. 81 e 117, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.</p>
Massima 4:	<p>Titolo Sanità pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Indennità agli operatori del SSR impegnati nell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Estensione ad operatori impegnati presso alcune strutture (azienda ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, ospedale Buccheri La Ferla-Fatebenefratelli e Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione - ISMETT) di Palermo) e al personale della Società servizi ausiliari spa - Lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.13, commi 20, 21 e 57, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie), promosse in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Le censurate disposizioni regionali si limitano ad operare un espresso rinvio all'art. 5, comma 8, della legge della Regione Siciliana 12 maggio 2020, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2020-2022) che non stabilisce l'attribuzione diretta di un'indennità agli operatori impegnati nell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ma autorizza solo le aziende a liquidarla, previo accordo tra l'Assessorato regionale della salute e le rappresentanze sindacali dei lavoratori. Le disposizioni impugnate si collocano, pertanto, «in una fase, quella attinente alla determinazione delle risorse disponibili, distinta e a monte rispetto a quella volta alla concreta determinazione del trattamento economico accessorio del personale, riservata alla contrattazione collettiva e ricadente nella materia dell'ordinamento civile» (sentenza n. 155 del 2022). Le censure promosse sono dunque infondate, in quanto non contengono previsioni direttamente incidenti sulla regolamentazione del rapporto di lavoro attribuita alla contrattazione collettiva e, quindi, sulla disciplina in materia di ordinamento civile, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art.13, commi 20, 21 e 57, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</p>



<p>Massima 5:</p>	<p>Titolo Sanità pubblica - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Indennità agli operatori del SSR impegnati nell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Estensione ad operatori impegnati presso alcune strutture sanitarie private accreditate - Lamentata violazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo E' dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 57, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16, promossa, in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 8-<i>sexies</i> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). La disposizione impugnata estende la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 5, comma 8, della legge della Regione Siciliana 12 maggio 2020, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2020-2022), agli operatori sanitari che hanno prestato servizio, in costanza dell'emergenza pandemica, presso l'Ospedale Buccheri La Ferla-Fatebenefratelli e l'ISMETT di Palermo, che costituiscono strutture sanitarie private accreditate Il beneficio in questione non può essere considerato un'erogazione destinata alle strutture sanitarie private accreditate, ma, piuttosto, una indennità direttamente attribuita, per finalità di politica sociale, agli operatori sanitari che hanno prestato servizio presso l'Ospedale Buccheri La Ferla-Fatebenefratelli e presso l'ISMETT di Palermo in costanza dell'emergenza pandemica; si tratta, peraltro, di una indennità la cui spesa non grava sul fondo sanitario regionale, ma che fa carico, invece, alla Missione 12 (Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia), Programma 5 (Interventi per le famiglie) del bilancio regionale. La disposizione impugnata, pertanto, non si pone in contrasto con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 13, comma 57, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16.</p> <p>Parametri costituzionali Artt. 81 e 117, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 8-<i>sexies</i>, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.</p>

Per la stessa sentenza vedere anche nella categoria *Impiego pubblico*

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto

Firmato Avv. Bologna

